



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO UNICO

POLIZZA RCT/O

CIG	7484857B62
-----	------------

CONTRAENTE	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)

EFFETTO:
SCADENZA I RATA:
SCADENZA:

ore 24.00 del 30/06/2018
ore 24.00 del 31/12/2018
ore 24.00 del 30/06/2020

INDICE

Articolo 1	DEFINIZIONI		pag. 4
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO		pag. 8
Articolo 3	DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ		
Articolo 4	MASSIMALI ASSICURATI		pag. 10
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			pag. 11
Articolo 5	ALTRE ASSICURAZIONI		
Articolo 6	COASSICURAZIONE E DELEGA		
Articolo 7	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		pag. 12
Articolo 8	DECORRENZA DELL’ ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO		
Articolo 9	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - BUONA FEDE		pag. 13
	Articolo 9.1	DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE	
	Articolo 9.2	DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	
	Articolo 9.3	ACCERTAMENTI E CONTROLLI	
Articolo 10	DIMINUZIONE DEL RISCHIO		pag. 14
Articolo 11	DURATA DELL’ ASSICURAZIONE		
Articolo 12	ESTENSIONE TERRITORIALE		
Articolo 13	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI		
Articolo 14	FORO COMPETENTE		pag. 15
Articolo 15	INDICIZZAZIONE		
Articolo 16	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE		pag. 16
Articolo 17	INTERMEDIAZIONE		
Articolo 18	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO		
Articolo 19	MODIFICHE DELL’ ASSICURAZIONE		pag. 17
Articolo 20	NORMATIVA ANTIMAFIA		
Articolo 21	ONERI FISCALI		
Articolo 22	PREMIO DELL’ ASSICURAZIONE		
Articolo 23	REGOLAZIONE DEL PREMIO		pag. 18
Articolo 24	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE		
Articolo 25	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA		
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO			pag. 19
Articolo 26	GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI		
Articolo 27	GESTIONE SINISTRI		pag. 20
Articolo 28	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO		
Articolo 29	RECESSO IN CASO DI SINISTRO		pag. 21
Articolo 30	RECUPERO FRANCHIGIE		



RCT/O – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE			
Articolo 31	OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE		pag. 21
	Articolo 31.1	RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)	
	Articolo 31.2	RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)	
Articolo 32	BUONA FEDE INAIL		pag. 22
Articolo 33	DOLO E COLPA GRAVE		
Articolo 34	ESCLUSIONI		
Articolo 35	FRANCHIGIA		pag. 25
Articolo 36	MALATTIE PROFESSIONALI		
Articolo 37	NOVERO DEI TERZI		pag. 26
Articolo 38	PRECISAZIONI		pag. 27
Articolo 39	RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE		pag. 37
Articolo 40	RINUNCIA ALLA RIVALSA		pag. 38
Articolo 41	RIVALSA INPS		
Articolo 42	VINCOLO DI SOLIDARIETÀ		
Articolo 43	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI		
Articolo 44	CALCOLO DEL PREMIO		pag. 40

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ANNUALITÀ ASSICURATIVA:

il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che la stipula in nome proprio e per conto dei soggetti sotto indicati, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- ❖ i Rappresentanti Legali del *Contraente* nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statuari, gli Amministratori, i Consiglieri di Amministrazione, i consiglieri, i membri della Consulta Comunale, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario, il commissario prefettizio, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico, i dirigenti, i *Dipendenti*, le società "in house", i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (cosiddetto "lavoro interinale"), i collaboratori in forma coordinata e continuativa, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori cassaintegrati, i lavoratori in mobilità, il personale trasferito al *Contraente* ai sensi del D.L. 496/1997 e s.m.i. e del DPCM 09/10/1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" e s.m.i., per *Danni* cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza all'Ente assicurato;



- ❖ tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) *Dipendenti* o non del *Contraente* di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, questo si avvale ai fini delle proprie attività, compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario e parasanitario, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i., i soggetti "profughi" che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività similari nell'ambito del "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR), le guardie ecologiche, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, speleontologica, ecologica, botanica, biologica e chimica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscano nell'ambito o per conto degli *Assicurati*;

- ❖ gli organismi e le associazioni create da o per il personale *Dipendente*;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione;

BENEFICIARIO:

il soggetto, che può essere diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

BROKER:

il soggetto mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

CONTRAENTE:

il **Comune di Casale Monferrato** che stipula l'*Assicurazione*;

COSA:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

DANNO:

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;

DANNO CORPORALE:

il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i *Danni* alla salute o biologici nonché il *Danno* morale;

DANNO MATERIALE:

il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una *Cosa*;

DIPENDENTE / PRESTATORE DI LAVORO:

ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del *Contraente/Assicurato*, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la *Pubblica Amministrazione*, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Comunale;

- b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Generale delle società “in house”;
- c) quelle distaccate/comandate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso il *Contraente/Assicurato*;
- d) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente/Assicurato*;
- e) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del *Contraente/Assicurato* nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”;
- f) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell’ambito del cosiddetto “baratto amministrativo” ai sensi dell’Art. 24 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” e s.m.i.;
- g) i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. “Lavoro Socialmente Utile”, i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti “profughi” che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività similari nell’ambito del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili.

Ai fini della presente *Polizza* si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, i Consiglieri di Amministrazione, i consiglieri, i membri della Consulta Comunale, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del *Contraente/Assicurato* e delle sue società “in house”;

FRANCHIGIA:

la parte di *Danno* che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

INDENNIZZO o INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all’*Assicurato* o *Beneficiario* in caso di *Sinistro*;

MASSIMALE per sinistro:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*;

POLIZZA:

il documento che prova l’*Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell’*Assicurazione*;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società “in house”, Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

RETRIBUZIONI LORDE:

si intende:

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i *Dipendenti* del *Contraente* obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, comprese le remunerazioni erogate agli Amministratori, ai consiglieri, ai membri della Consulta Comunale, ai revisori ed ai sindaci del *Contraente/Assicurato*;



- gli emolumenti lordi versati dal *Contraente*:
 - ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
 - ai lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. di attuazione della Legge 30/2003 e s.m.i. dei quali il *Contraente/Assicurato* si avvale;
 - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati);
- quanto, al lordo, corrisposto ad altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il *Contraente* in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. “Lavoro Socialmente Utile” ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i. e del DPCM 09/10/1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro” e s.m.i., e/o in regime di L.P.U. “Lavoro di Pubblica Utilità” ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 e s.m.i.;

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l’entità dei *Danni* che possono derivarne;

RIVALSA:

il diritto della *Società* in virtù dell’Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell’*Assicurazione*;

SCOPERTO:

la parte percentuale di *Danno* che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’*Assicurazione*;

SINISTRO SENZA SEGUITO:

il *Sinistro* denunciato per il quale la *Società* ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

SOCIETÀ:

l’Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)
EFFETTO	30/06/2018
SCADENZA I RATA	31/12/2018
SCADENZA	30/06/2020
FRAZIONAMENTO	SEMESTRALE
PREMIO	VEDASI ART. 44 “CALCOLO DEL PREMIO”

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'Assicurazione vale per tutte le attività istituzionali esercitate dal *Contraente/Assicurato* ai sensi delle leggi, dei decreti vigenti, anche regionali o attribuiti dalla *Pubblica Amministrazione*, e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte; e comunque per tutte le attività svolte di fatto, o che in futuro potranno essere svolte, anche se non deliberate con atto specifico ed attuate con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'Assicurazione comprende altresì tutte le attività, principali, collaterali, accessorie, complementari, connesse, collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Assicurazione ha validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile del *Contraente/Assicurato*, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo.

L'Assicurazione vale, sia che il *Contraente/Assicurato* operi in qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, organizzatore, promotore o committente.

Sono comprese

- le attività svolte da organismi e/o associazioni create da e per il personale *Dipendente*;
- le attività, che possono essere svolte partecipando ad Enti, Unioni o Consorzi;
- le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi, anche con propri mezzi e/o personale.

L'Assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, comprende:

- organizzazione e gestione del personale,
- servizi di vigilanza,
- servizi di igiene sanitaria, infermerie, posti di primo soccorso, consultori, farmacie,
- proprietà, uso, conduzione, esercizio e gestione di discariche di rifiuti,
- raccolta e trasporto di rifiuti,



- proprietà, conduzione, esercizio e gestione di RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), Istituti e/o Case di Riposo, Residenze per anziani,
- servizi ed opere socio-assistenziali (quali comitati, patronati, assistenza sociale),
- servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di minori, indigenti, disabili, anziani,
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione e di altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita,
- enti sportivi e/o culturali e simili,
- servizi annonari, mortuari e cimiteriali,
- servizi di polizia municipale e/o locale e/o guardiaparco,
- illuminazione pubblica e votiva, luminarie in genere,
- organizzazione di feste, concerti, sagre, cortei, feste e sfilate di carnevale (compresi carri allegorici), mercati, mercatini, rappresentazioni, saloni, tornei sportivi, tornei di calcetto e manifestazioni in genere,
- preparazione e/o somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere,
- organizzazione di gite e visite (guidate e non),
- attività ricreative e culturali, comprese gite e visite varie, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale,
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera il *Contraente/Assicurato*,
- organizzazione di rassegne enogastronomiche,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di piante, alberi, boschi, giardini, prati, parchi, parchi pubblici (compresi i lavori di taglio, potatura e/o giardinaggio in genere), parchi giochi, pubblici mercati,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di ogni bene mobile o immobile, uffici comunali, fabbricati e relativi impianti, nonché aree, terreni e/o spazi e relative recinzioni,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio del territorio,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio della rete viaria (compresi ponti, canali, piazze e aree pubbliche e/o di fruizione pubblica), della rete sentieristica e delle strade, comprese quelle classificate come “Agro-Silvo-Pastorali”,
- attività di formazione,
- telelavoro,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, asili, nidi d’infanzia e scuole materne,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di campeggi, colonie, soggiorni, case vacanza, centri estivi, centri ricreativi e Centri Ricreativi Estivi diurni per minori (GREST),
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di palestre e strutture polisportive,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di impianti di risalita e comprensori sciistici,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di spiagge libere, anche attrezzate, e stabilimenti balneari,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di aree demaniali (a terra e/o in mare) tenute in concessione dall’Agenzia del Demanio e/o dall’Autorità Portuale e/o da altro Ente,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di ormeggi per natanti ed imbarcazioni, porti,

- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di impianti di produzione e/o trasmissione e/o distribuzione di energia elettrica,
- proprietà, uso, conduzione ed esercizio di parcheggi.

Sono pure comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere.

Per quanto riguarda i *Danni* provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'*Assicurazione* soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

È compreso il servizio di affido dei minori presso famiglie o Enti.

Tale garanzia è estesa alla Responsabilità Civile Personale dei minori durante il periodo di affidamento, nonché della famiglia affidataria, nel caso in cui fosse chiamata a rispondere dell'operato del minore che ha in affido. Dal novero dei terzi sono esclusi famiglie o Enti cui sono affidati i minori. La *Società* rinuncia all'azione di *Rivalsa* verso le famiglie o gli Enti cui sono affidati i minori stessi. Per l'identificazione dei minori e delle famiglie o degli Enti cui sono affidati, si farà riferimento a documenti e/o atti amministrativi del *Contraente/Assicurato*.

Sono comprese anche quelle attività delle scuole dell'obbligo cui il *Contraente/Assicurato* è partecipe, compresa la responsabilità degli alunni e di tutti coloro che possono essere chiamati a rispondere del loro operato (docenti, non docenti, accompagnatori), per *Danni* involontariamente arrecati alle persone e/o alle Cose di terzi, in occasione dell'attività scolastica, parascolastica ed extrascolastica. Gli alunni sono considerati terzi tra loro.

È compresa la proprietà, la conduzione e l'esercizio di ormeggi per mezzi nautici (es. natanti, imbarcazioni, unità navali, etc.), compresa la posa in opera, la manutenzione e la rimozione delle strutture.

La qualifica di *Assicurato* è estesa alle società "in house".

La *Società* rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti delle società "in house".

La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Sanitarie (ASL, USL, AUSL, USSL, AO, AOU, IRCCS).

L'Assicurazione non comprende i Danni derivanti da attività mediche e paramediche, nonché quelli riconducibili, in via diretta e/o indiretta, a qualsivoglia responsabilità professionale sanitaria.

ARTICOLO 4 – MASSIMALI ASSICURATI

RCT	€	6.000.000,00	per sinistro
	€	6.000.000,00	per ogni persona infortunata o deceduta
	€	6.000.000,00	per danni a cose e ad animali, anche se appartenenti a più persone
RCO	€	6.000.000,00	per sinistro
	€	6.000.000,00	per ogni prestatore di lavoro

In caso di *Sinistro* che impegni contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, il massimo *Risarcimento* complessivo non potrà superare il *Massimale* riferito alla garanzia RCT.



C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 5 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*.

In tal caso, per quanto coperto da *Assicurazione* dalla presente *Polizza*, ma non coperto da altre, la *Società* risponde per l'intero *Danno* e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente *Polizza*.

Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti dalla presente *Polizza* si intendono non cumulabili con quelli previsti da altre *Assicurazioni*. Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* della presente *Polizza*, se inferiori, si intendono assorbiti dagli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti da altre *Assicurazioni*, se superiori, valgono solo per la differenza.

Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*. In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 6 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento del *Risarcimento*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette *Società* siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento del *Risarcimento* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.

È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei *Risarcimenti* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.

La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.

I *Risarcimenti* verranno liquidati dalla *Società Delegataria* attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le *Società Coassicuratrici*.

Ogni comunicazione inerente alla *Polizza* si intende fatta o ricevuta dalla *Società Delegataria* nel nome e per conto di tutte le *Società Coassicuratrici*. Ogni modifica alla *Polizza*, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il *Contraente/Assicurato* dichiara di avere affidato la gestione della presente *Polizza* al *Broker* e le *Società Coassicuratrici* hanno convenuto di affidarne la delega alla *Società Delegataria* indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente/Assicurato* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società Delegataria*.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la *Polizza*, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla *Società Delegataria* in nome e per conto di tutte le *Società Coassicuratrici*.

Il dettaglio dei *Massimali* assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna *Società Coassicuratrice*, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

ARTICOLO 7 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali e sensibili, disgiuntamente: il *Contraente*, l'*Assicurato*, la *Società* ed il *Broker*.

ARTICOLO 8 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la *Società* considera il *Rischio* in copertura.

- ❖ La *Società* avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio* entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- ❖ Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, trascorso il quale l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento semestrale** con scadenze delle rate il **30/06** ed il **31/12** di ogni annualità.

I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.



ARTICOLO 9 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

9.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del *Sinistro*, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento. In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile, La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

9.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni di precedenti *Danni* ed annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

9.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI:

La *Società* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente/Assicurato* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di eseguire gli accertamenti.

Inoltre la *Società* ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate ed il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ARTICOLO 10 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre con effetto immediato il *Premio* e/o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La *Società* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di *Premio* a scelta del *Contraente*.

ARTICOLO 11 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **mesi 24 (ventiquattro)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **30/06/2018**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **30/06/2020**, scadenza della prima rata di *Premio* alle ore 24.00 del **31/12/2018** e **frazionamento semestrale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni *Annualità Assicurativa*, con un preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.

Su eventuale richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di *Sinistro*), per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*.

Tale facoltà potrà essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni** complessivamente.

ARTICOLO 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*Assicurazione* RCT si intende operante per i *Danni* che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico.

Nel caso di partecipazione a stage e corsi di aggiornamento/formazione professionale, le garanzie si intendono valide anche in tali Paesi.

L'*Assicurazione* RCO si intende operante per i *Danni* che avvengano nel mondo intero.

ARTICOLO 13 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il *Contraente/Assicurato* e la *Società*, anche per il tramite del *Broker*, devono essere fatte, alternativamente, mediante:

- lettera raccomandata A/R,
- lettera raccomandata a mano
- telegramma,
- telefax,
- posta elettronica certificata (PEC),
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente *Polizza* è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del *Contraente*.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente *Polizza*, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta aditi dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

ARTICOLO 15 – INDICIZZAZIONE

I *Massimali*, le *Indennità* assicurate ed i relativi *Premi* non sono indicizzati.



ARTICOLO 16 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente *Polizza*, il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della *Società* in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 17 – INTERMEDIAZIONE

Premesso che il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker* ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*.

Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

Qualora la *Società* intenda procedere, presso il *Contraente/Assicurato*, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al *Broker*, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La *Società* provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di *Premio* e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al *Broker*.

Alla cura del *Broker* è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* costituisce quietanza per il *Contraente/Assicurato* stesso.

Il *Broker* invierà alla *Società*, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d'incasso e la *Società* riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del *Rischio* anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I *Premi* incassati dal *Broker* verranno versati separatamente alla *Società* Delegataria ed a ciascuna delle *Società* Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Si precisa che le commissioni d'uso riconosciute al *Broker* sono a carico della *Società* e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il *Contraente/Assicurato*.

Il *Broker* provvederà ad inoltrare alla *Società* regolare denuncia dei *Sinistri*; la *Società* comunicherà al *Broker* il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o medici legali e/o legali incaricati.

La *Società* comunicherà al *Broker* periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei *Sinistri* (es.: chiusura *Senza Seguito*, importo riservato, importo liquidato).

ARTICOLO 18 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

ARTICOLO 19 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 20 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all’Art 3 della Legge “Anti-Mafia” n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge “Anti-Mafia” n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ARTICOLO 21 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del *Contraente*.

ARTICOLO 22 – PREMIO DELL’ASSICURAZIONE

Il *Premio*, anticipato nella misura indicata in *Polizza*, verrà regolato alla fine di ogni *Annualità Assicurativa*, applicando ai dati consuntivi delle *Retribuzioni* annue *Lorde* (RAL), come definito nell’**Art. 1 “Definizioni”**, il tasso di cui all’**Art. 44 “Calcolo del Premio”**, fermo il *Premio* annuo lordo **minimo** pari a € .

ARTICOLO 23 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il *Premio* è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di *Rischio* variabili, esso è anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal calcolo esposto in *Polizza* ed è regolato alla fine di ciascuna *Annualità Assicurativa*, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del *Premio*, fermo il *Premio* annuo lordo minimo stabilito in *Polizza*.

A tale scopo, entro **90 (novanta) giorni** dalla fine di ogni *Annualità Assicurativa*, il *Contraente* deve comunicare alla *Società* i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze attive del *Premio* risultanti dal calcolo devono essere saldate entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la *Società* deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il *Premio* anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’*Annualità Assicurativa* per cui non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata A/R, la risoluzione del contratto. Se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *Premio* (comunicazione dei dati e/o pagamento del relativo *Premio*), anche per i contratti scaduti, la garanzia può restare parzialmente sospesa, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la *Società*. La *Società* ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il *Contraente/Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Qualora il *Contraente/Assicurato* abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sull’ammontare delle *Retribuzioni Lorde* erogate, la *Società* riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di *Premio* non percepite.



ARTICOLO 24 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 25 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Poiché la presente *Assicurazione* può comprendere garanzie stipulate per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 26 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI

La *Società* assume, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, fino a quando ne ha interesse, a nome del *Contraente/Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, incluse quelle rientranti in *Franchigia*, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Si intendono comprese le spese relative alla mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al **quarto del Massimale** stabilito in *Polizza*, ed in aggiunta ad esso, per il *Danno* cui si riferisce la domanda risarcitoria, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Società* e *Contraente/Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce spese incontrate dal *Contraente/Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria, verranno assunte dalla *Società* e dal *Contraente/Assicurato* di comune accordo.

Resta fermo che la *Società* non potrà impegnare il *Contraente/Assicurato* ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La *Società* si impegna, a richiesta dell'*Assicurato*, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a presentare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

Il *Contraente/Assicurato* deve trasmettere alla *Società*, o all'Agenzia, l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la *Società* ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole.

La *Società* rinuncia ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., qualora sia convenuta in garanzia dal *Contraente/Assicurato* nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.



ARTICOLO 27 – GESTIONE SINISTRI

La *Società*, con periodicità **annuale**, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al *Contraente/Assicurato* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso.

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi *Senza Seguito*.

Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;
- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura *Senza Seguito* o altro motivo.

ARTICOLO 28 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato*, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso per iscritto alla *Società*, o al *Broker*, entro **30 (trenta) giorni** lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente del *Contraente/Assicurato*.

Tale obbligo riguarda gli eventi per cui interviene richiesta di *Risarcimento* da parte di terzi o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la *Società*.

Relativamente ai *Sinistri* rientranti nella garanzia responsabilità civile verso *Prestatori di Lavoro* (RCO), il *Contraente* è tenuto a darne avviso per iscritto alla *Società*, o al *Broker*, solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia ricevuto:

- formale notizia/comunicazione di inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- formale richiesta di risarcimento o azione legale da parte di *Dipendenti* o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i. e/o dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984 e s.m.i., ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i., qualora esercitassero diritto di *Rivalsa*.

In tutti gli altri casi, il *Contraente* è esonerato dal dare avviso per iscritto alla *Società*, o al *Broker*, restando in ogni caso impegnato ad istituire la relativa pratica tenendo per sé, ma eventualmente a disposizione della *Società*, la relativa documentazione, tanto di carattere sanitario che testimoniale.

Per permettere al *Contraente/Assicurato* di assolvere a quanto previsto dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., la *Società* si impegna a comunicare, entro **15 (quindici) giorni** dal ricevimento dell'avviso di *Sinistro*, il numero della pratica e/o la rubricazione del *Sinistro*, l'ufficio competente ed i riferimenti della persona incaricata della gestione del *Sinistro*.

ARTICOLO 29 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* ed entro **60 (sessanta) giorni** dalla definizione dello stesso, il *Contraente* e la *Società* hanno facoltà di recedere dalla *Polizza* mediante lettera raccomandata A/R.

Il recesso ha effetto alla scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso, a condizione che venga comunicato con un preavviso di almeno **90 (novanta) giorni** prima di tale scadenza.

In mancanza di tale preavviso, il recesso avrà efficacia dopo **90 (novanta) giorni**.

In tal caso la *Società*, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Resta inteso che in caso di ratei di *Premio* venuti a scadere dopo il recesso, il *Contraente/Assicurato* pagherà la quota di *Premio* relativa al solo periodo di copertura residuo.

Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* a valersi della facoltà di recesso.

ARTICOLO 30 – RECUPERO FRANCHIGIE

La *Società* si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del *Danno* al lordo delle *Franchigie* previste in *Polizza*, nonché a gestire e liquidare anche i *Danni* non superiori per valore alla *Franchigia* stessa.

Successivamente la *Società* provvederà a richiedere all'*Assicurato* il rimborso della *Franchigia* contrattualmente prevista.

A tale scopo la *Società*, **con cadenza semestrale** (es: 31/12 e 30/06), invierà all'*Assicurato* la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione dei *Sinistri* per i quali esiste una residua *Franchigia* a carico dell'*Assicurato*, richiedendone il rimborso.

L'*Assicurato*, entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione, provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Per tutti i *Sinistri* liquidati in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente alla liquidazione del *Sinistro*, ed entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione l'*Assicurato* provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.



RCT/O

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

ARTICOLO 31 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

31.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT):

La *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di *Danni* involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *Cose* in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai *Rischi* per i quali è stipulata l'*Assicurazione*. L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al *Contraente/Assicurato* da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge.

31.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO):

La *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1)

Ai sensi

- degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni,
- dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.,
per gli infortuni, compresi quelli "in itinere", sofferti
- da *Prestatori di Lavoro, Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*,
- da lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.,
- dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge,
sia che rientrino nelle categorie per le quali è prevista l'iscrizione all'INAIL, sia che rientrino nelle categorie per le quali tale iscrizione non è prevista.

2)

Ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. a titolo di *Risarcimento* di *Danni* non rientranti nella disciplina

- del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i.,
- del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.,
cagionati a
- *Prestatori di Lavoro, Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*,
- lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.,

- appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. Tale invalidità permanente è calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.

L'Assicurazione si estende anche a tutti i soggetti (i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, le persone a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità - L.P.U., i soggetti "profughi" che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività simili nell'ambito del "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i., etc.) che prestino servizio presso il *Contraente/Assicurato*; compresi corsi di istruzione professionale, addestramento, studi, prove ed altro, sia che rientrino nelle categorie per le quali è prevista l'iscrizione all'INAIL, sia che rientrino nelle categorie per le quali tale iscrizione non è prevista.

L'Assicurazione è parimenti estesa ai *Prestatori di Lavoro* temporaneo, di cui alla Legge 196/1997 e s.m.i. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di *Rivalsa* ex Art. 1916 del Codice Civile, detti *Prestatori di Lavoro* saranno considerati terzi.

ARTICOLO 32 – BUONA FEDE INAIL

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* non sia in regola con gli obblighi di cui sopra, quando ciò non derivi da comportamento doloso.

Il *Contraente/Assicurato* è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative notificate all'INAIL, fermo l'obbligo di denunciare tutte le *Retribuzioni Lorde* erogate in sede di regolazione del *Premio*.

ARTICOLO 33 – DOLO E COLPA GRAVE

Il *Sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del *Contraente/Assicurato*. La presente Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di soggetti dei quali il *Contraente/Assicurato* debba rispondere.

ARTICOLO 34 – ESCLUSIONI

Fermo restando il principio contrattuale per cui tutto ciò che non è espressamente escluso e/o delimitato rientra nell'operatività della garanzia, l'Assicurazione non comprende i *Danni*:

- a) di qualsiasi natura, conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non siano derivati *Danni Materiali* o *Corporali*;



- b) derivanti da responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi *Dipendente* per Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile;
- c) patrimoniali "puri", intendendosi per tali quelli non conseguenti a *Danno Materiale*;
- d) di natura contrattuale;
- e) derivanti da fatti dolosi compiuti dagli Amministratori e/o dai Rappresentanti Legali del *Contraente/Assicurato*, nonché dai soggetti chiamati a sostituirli e facenti parte degli organi statutari;
- f) derivanti da multe, ammende, sanzioni inflitte contro il *Contraente/Assicurato*;
- g) da circolazione su strade d'uso pubblico, o su aree equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'**Art. 38 "Precisazioni"**;
- h) imputabili ai *Rischi* soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria come previsto dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'**Art. 38 "Precisazioni"**;
- i) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da soggetto non abilitato a norma delle disposizioni in vigore e/o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall'**Art. 38 "Precisazioni"**;
- j) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, *firmware*, *software*, *hardware* in ordine alla gestione delle date (cosiddetto "Rischio Y2K");
- k) a dati o *software*, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, *software* o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti *Danni* da interruzione d'esercizio;
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'**Art. 38 "Precisazioni"**;
- m) causati da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o asbesto e/o di prodotti contenenti amianto e/o asbesto;
- n) derivanti da presenza di muffe tossiche;
- o) derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- p) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
- q) derivanti da detenzione e/o impiego di sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché verificatisi in connessione con trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- r) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- s) derivanti da tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi;

- t) derivanti da attentati, atti di terrorismo o sabotaggio. Per “attentati, atti di terrorismo o sabotaggio” si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione;
- u) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata e non, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto;
- v) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere, intendendosi per atto di terrorismo l’uso di violenza minacciato o applicato per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o da un gruppo di persone che agisca per conto proprio, su incarico o d’intesa con un’organizzazione o più organizzazioni, un governo o più governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa; intendendosi per contaminazione l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- w) derivanti da attività mediche e paramediche, nonché quelli riconducibili, in via diretta e/o indiretta, a qualsivoglia responsabilità professionale sanitaria;
- x) derivanti dalle attività esercitate da Aziende Sanitarie (ASL, USL, AUSL, USSL, AO, AOU, IRCCS);
- y) da furto, salvo quanto previsto dall’**Art. 38 “Precisazioni”**; è compresa in garanzia la responsabilità civile del *Contraente/Assicurato* per *Danni* da furto cagionati a terzi da soggetti che si siano avvalsi – per compiere l’azione delittuosa – di impalcature e/o ponteggi eretti dal, o per conto del, *Contraente/Assicurato*;
- z) derivanti da prodotti in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dall’**Art. 38 “Precisazioni”**;
- aa) derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, salvo quanto previsto dall’**Art. 38 “Precisazioni”** e ad eccezione della responsabilità civile del *Contraente/Assicurato* in qualità di committente di lavori che ne richiedano l’impiego;
- ab) derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- ac) derivanti da spargimento di acqua e/o rigurgito di fogna non conseguenti a rottura e/o occlusione di tubazioni e/o condutture;
- ad) derivanti dalla proprietà/gestione di dighe, bacini artificiali e condotte forzate;
- ae) a *Cose* sulle quali e/o nelle quali si eseguano i lavori, salvo quanto previsto dall’**Art. 38 “Precisazioni”**;
- af) a *Cose* trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, salvo quanto previsto dall’**Art. 38 “Precisazioni”**.

Dall’Assicurazione RCT e RCO sono altresì esclusi i *Danni*:

- ag) cagionati da prodotti e *Cose* dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto dall’**Art. 38 “Precisazioni”**, al **punto 38.64 farmacie comunali** ed al **punto 38.65 vendita e somministrazione prodotti**;



ah) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i *Danni* cagionati da prodotti e *Cose* in genere dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto dall'**Art. 38 "Precisazioni"**; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

ARTICOLO 35 – FRANCHIGIA

L'*Assicurazione* della responsabilità civile verso terzi (RCT) è prestata con una *Franchigia* fissa di **€ 2.000,00** per ogni *Sinistro*.

Si precisa che nel capitolato di *Polizza*

- ove siano previsti *Franchigie* e/o *Scoperti* più elevati di **€ 2.000,00** per particolari garanzie, si intendono operanti tali *Franchigie* e/o *Scoperti*;
- ove siano previsti *Franchigie* e/o *Scoperti* inferiori a **€ 2.000,00** per particolari garanzie, si intendono operanti tali *Franchigie* e/o *Scoperti*.

ARTICOLO 36 – MALATTIE PROFESSIONALI

L'*Assicurazione* della responsabilità civile verso i *Prestatori di Lavoro* (RCO) è estesa al *Rischio* delle malattie professionali (o dovute a causa di servizio) riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura (escluse l'asbestosi, la silicosi ed il contagio HIV), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle contemplate dal D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino dopo la data di effetto della presente *Polizza* e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'*Assicurazione*.

Fermo restando il *Massimale per Sinistro* indicato in *Polizza*, in nessun caso la *Società* risponderà per importi superiori a **€ 1.500.000,00**.

- per più *Sinistri* manifestatisi in una stessa *Annualità Assicurativa*, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta del *Contraente/Assicurato*, la *Società* potrà reintegrare il *Massimale* a condizioni da stabilirsi;
- per più *Sinistri*, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'*Assicurazione*, originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

La presente garanzia non vale, ferme le esclusioni di cui all'**Art. 34 "Esclusioni"**:

- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei Rappresentanti Legali del *Contraente/Assicurato*;
- per l'intenzionale mancata prevenzione del *Danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti Legali del *Contraente/Assicurato*. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;

- per le ricadute di malattie professionali precedentemente indennizzate o indennizzabili;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo **12 (dodici) mesi** dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per le malattie professionali che si manifestino entro **12 (dodici) mesi** dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il *Massimale* è € **1.500.000,00** per *Sinistro* o per più *Sinistri* durante l'intero periodo sopra indicato.

La *Società* ha il diritto di compiere in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sullo stato dei luoghi di lavoro del *Contraente/Assicurato*; ispezioni per le quali il *Contraente/Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i soggetti che, a norma di legge, devono essere assicurati contro le malattie professionali, anche se non *Dipendenti* del *Contraente* ma che operano per conto dello stesso.

ARTICOLO 37 – NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche sia giuridiche, agli effetti della presente *Polizza* sono considerati “terzi” rispetto al *Contraente/Assicurato*, con esclusione dei Rappresentanti Legali del *Contraente/Assicurato* (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato* quando subiscano *Danni* alla persona in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'Assicurazione RCO.

Si precisa che detti *Dipendenti* ed i Rappresentanti Legali del *Contraente/Assicurato* sono considerati terzi a tutti gli effetti per i *Danni* arrecati a *Cose* di loro proprietà e quando, quali cittadini, fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dal *Contraente/Assicurato*.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Sindaco, gli Assessori, i Rappresentanti Legali, gli Amministratori, i Consiglieri di Amministrazione, (compresi eventuali commissari), i consiglieri, i membri della Consulta Comunale, i revisori, il commissario straordinario, il commissario prefettizio, il Segretario Comunale, il Direttore Generale ed il Direttore Tecnico del *Contraente/Assicurato* e delle sue società “in house”, al di fuori dell'ambito istituzionale della carica rivestita;
- il personale *Dipendente* non soggetto all'INAIL;
- gli appartenenti ad altri Enti mentre svolgano la loro attività presso il *Contraente/Assicurato* stesso;
- gli Amministratori, i sindaci ed i *Dipendenti* di aziende autonome, agenzie, unioni, consorzi e società formate o possedute dal *Contraente/Assicurato* o nelle quali il *Contraente/Assicurato* partecipi;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
- i *Prestatori di Lavoro* non *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato* che, a qualsiasi titolo, svolgano attività manuali e non (sia continuative che saltuarie ed occasionali) per conto del *Contraente/Assicurato*;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;



- i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, le persone a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. “Lavoro Socialmente Utile”, i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti “profughi” che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività similari nell’ambito del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell’ambito del cosiddetto “baratto amministrativo” ai sensi dell’Art. 24 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” e s.m.i., nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione, che in occasione di corsi di aggiornamento e/o istruzione, utilizzino le strutture di proprietà o in uso al *Contraente/Assicurato* e/o svolgano le loro attività presso il *Contraente/Assicurato* medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici del *Contraente/Assicurato*, anche quando svolgano la propria attività presso il *Contraente/Assicurato* stesso.

ARTICOLO 38 – PRECISAZIONI

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’*Assicurazione* vale anche per i seguenti *Rischi*:

38.1) Esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal *Contraente/Assicurato*, comprese affissioni, beneficenza, esazione tributi, notifica atti (compresi i *Rischi* in capo ai Messi Comunali) e polizia e/o pubblica sicurezza (svolto anche a cavallo) con l’impiego di armi da fuoco e cani, compreso il *Rischio* dell’eccesso colposo di legittima difesa; il tutto anche in qualità di committente.

Sono compresi i *Danni* a terzi in caso di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatisi negli uffici e/o nelle aree del *Contraente/Assicurato* o connessi a manifestazioni di natura sindacale o sociale.

38.2) Organizzazione e/o gestione del servizio di raccolta rifiuti e **nettezza urbana**, compresa la proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso e/o esercizio di **cassonetti**, chiatte, campane per la raccolta differenziata e contenitori vari.

È compresa la proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso e/o esercizio di **discariche**, impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti, impianti di recupero inerti, impianti di incenerimento, centri per la raccolta differenziata, eco-centri, impianti di raccolta, stoccaggio, pre-trattamento e trattamento di rifiuti.

38.3) Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o *Danni* a Cose, anche in conseguenza dell’uso di armi, verificatisi in relazione alla professione di vigile, ufficiale o comandante di **Polizia Municipale e/o Polizia Locale**, di Guardiaparco, Guardaboschi, Guardiacaccia, Agente di [vigilanza venatoria](#), Guardapesca, Guardia Ittica e Guardia Giurata. La garanzia è operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo delle armi in dotazione anche all’interno di uffici e caserme, nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell’atto di intraprendere o cessando il servizio, nonché per intraprendere talune attività previste dall’Art. 55 del Codice Penale.

- 38.4) Organizzazione** e/o gestione e/o collaborazione con la locale **Pro Loco** o **IAT**, comprese le attività organizzate dalla stessa, nonché tutte le operazioni di installazione e disinstallazione di tutte le attrezzature/apparecchiature necessarie allo svolgimento di tali attività.
- 38.5) Organizzazione** e/o gestione e/o conduzione di **manifestazioni, feste patronali e feste carnevalesche**, ricorrenze, festeggiamenti, comprese le sfilate di carri allegorici, l'accensione di falò tradizionali e **la detenzione/committenza di spettacoli pirotecnici e fuochi d'artificio in genere**, a condizione che venga rispettata la normativa vigente.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.6) Organizzazione** e/o gestione e/o partecipazione, "sponsorizzazione" o **concessione di patrocinio**, di:
- a) gite, visite (guidate e non)** negli uffici del *Contraente/Assicurato*, visite (guidate e non) di musei, pinacoteche, strutture ed edifici storici, castelli e forti, monumenti, siti archeologici; manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove);
 - b) mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, mercati boari, mercatini, sfilate, cortei, esposizioni**, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, tensostrutture, palchi e tribune), anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i *Danni* derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
- 38.7) Danni** conseguenti a **randagismo**.
La garanzia si intende prestata anche per i *Danni* provocati dalla fauna selvatica e da animali in genere per i quali il *Contraente/Assicurato* sia direttamente o indirettamente responsabile.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.8) Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o uso di **beni immobili, fabbricati** (magazzini, depositi, celle frigorifere, uffici, alloggi, etc.) e relative dipendenze (giardini e parchi anche con alberi di alto fusto, cancellate, recinzioni, cancelli e porte, anche automatici e/o elettrici, etc.), comprese le aree pubbliche e/o demaniali ed il territorio in genere, sia propri (se locati a terzi anche se utilizzati per attività diverse da quelle per le quali è stipulata l'*Assicurazione*) che di terzi, occupati, o in uso a qualsiasi titolo, dal *Contraente/Assicurato*, oppure destinati a pubblici servizi o attività istituzionali. Ed inoltre la proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di mercati coperti, tensostrutture, tende, strutture mobili, campi da gioco, parchi giochi, scivoli, altalene, giostre, **giochi in genere, impianti o centri sportivi**, comprensori sciistici, impianti di risalita, sciovie, seggiovie, tapis-roulant, ski-lift, cabinovie, rifugi, malghe, piscine, spiagge libere, anche attrezzate, stabilimenti balneari, palestre, palestre di roccia, stadi e loro attrezzature, antenne, ascensori, pannelli solari e fotovoltaici, pale eoliche e aerogeneratori, funicolari, funivie, trenini, monorotaie, montacarichi, scale mobili, macchinari, impianti, impianti di raccolta, stoccaggio, pre-trattamento e trattamento di rifiuti, porti, strutture di ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, approdi, moli, pontili, banchine, bitte, nonché ruderi monumentali e non, siti archeologici, musei minerari e tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri.



La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia.

La garanzia comprende i *Danni* verificatisi in conseguenza di cedimento di opere di impermeabilizzazione, sia durante l'esecuzione di lavori sia entro un anno dalla loro ultimazione.

La garanzia comprende i *Danni* prodotti da **spargimento di acqua** e/o rigurgito a seguito di rottura e/o occlusione di tubazioni e/o condutture in genere; tale garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

In caso di *Danni* prodotti da **spargimento di acqua senza rottura** e/o occlusione di tubazioni e/o condutture in genere, la garanzia è prestata con particolari limiti, sempre riportati nell'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

- 38.9) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di lavaggio, lavanderie, stirerie, autolavaggi, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, distributori di benzina e carburante in genere, stazioni di servizio, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che il Contraente/Assicurato ritenga di adottare.**
La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature siano messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti o azionati da soggetti non abilitati a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
- 38.10) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i Danni diretti causati da rotture accidentali di tubazioni sotterranee.**
- 38.11) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione; sono esclusi dalla garanzia i Rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.**
La garanzia comprende i *Danni* causati da erogazione di acqua alterata; la garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.12) Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei e subacquei in genere.** La garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.13) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di apparecchiature** che il Contraente/Assicurato abbia in comodato o in uso da terzi, o che conceda in comodato o in uso a terzi.
- 38.14) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di Proprietà Agricole.**
- 38.15) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di mense, bar, spacci e macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande,** anche se di terzi o a loro affidati, compresi i *Danni* cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto.
Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'Assicurazione si intende valida anche per i *Danni* dovuti a difetto di origine del prodotto.
- 38.16) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso e/o installazione ovunque di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento e attrezzature per il rilevamento della velocità (autovelox e barcavelox).**

- 38.17) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso e/o installazione ovunque di insegne** (luminose e non), cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, spazi per affissioni, targhe, **cartelli stradali**, striscioni, tende, pannelli informativi, miragli a terra, boe, boe di delimitazione, corpi morti, boe di profondità, gavitelli, paline, segnaletica, attrezzature, **luminarie**, antenne e simili.
- 38.18) Manutenzione di ponti, corsi d'acqua, canali, anche irrigui, rete viaria, stradale, sentieristica, monumenti, piste da sci, itinerari turistici e piste ciclabili.**
Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente il *Contraente/Assicurato* anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali.
- 38.19) Danni** derivanti da mancanza o **insufficienza di illuminazione pubblica, segnaletica stradale orizzontale e verticale**, cordoli protettivi, recinzioni, boe di segnalazione, sistemi di segnalazione luminosa, mezzi di protezione in genere ed altre strutture concernenti la circolazione stradale (es. cordoli di corsia riservata, dissuasori di velocità, rallentatori, cunette), da errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, di impianti antincendio, di idranti e da omissioni nei relativi compiti di vigilanza e manutenzione.
- 38.20) Sgombero neve** dalla rete viaria e/o stradale (compreso lo spargimento di sale), anche se di proprietà di terzi o se ubicata fuori dai confini comunali, da giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purché i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal *Contraente/Assicurato* con proprio personale e mezzi idonei.
- 38.21) La responsabilità civile per Danni causati da ghiaccio e/o neve**, caduti dai tetti o non rimossi dalla rete viaria pubblica.
- 38.22) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di mezzi di trasporto** o di sollevamento, **macchine operatrici**, macchine speciali, veicoli ad uso speciale, autocarri, semoventi, gru, pale, benne, escavatori, *bulldozer*, terne, rulli compressori, compattatori, ruspe, scarificatori, caricatori, muletti, carrelli elevatori, sollevatori idraulici, montascale, montaferetri, bracci idraulici e/o meccanici, chiatte, piattaforme galleggianti, pontoni da sollevamento e da carico, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dal *Contraente/Assicurato*.
- 38.23) Organizzazione ed effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci**, materiali, prodotti, rifiuti, attrezzature e/o macchinari, comprese le operazioni di carico e scarico. Relativamente ai *Danni* cagionati alle *Cose* sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.24) Danni a mezzi di trasporto** (anche se di proprietà di *Dipendenti*) **sotto carico e scarico**, oppure in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ed alle *Cose* trovatesi sugli stessi. La garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.25) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di mezzi e/o macchine speciali** (es. lavastrade, lavapavimenti, aspiratori, moto-spazzatrici, sgombraneve, spargisale, battipista, "gatti delle nevi", battelli ecologici, etc.) durante l'esplorazione dell'attività, nonché di gru e bracci caricati su detti mezzi.



- 38.26) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di biciclette**, velocipedi, quadricicli, biciclette elettriche o elettro-assistite, veicoli a mano o a traino animale.
- 38.27) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di cani, servizi di vigilanza** e servizi di guardie armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- 38.28) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di asili e scuole**, di qualsiasi ordine e grado, nell'ambito delle quali gli alunni devono essere considerati terzi tra loro, anche per le attività prescolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e parascolastiche, compresi servizi e/o corsi pre-scuola e post-scuola; sono compresi i servizi di **scuolabus** gestiti direttamente o in convenzione, con qualsiasi veicolo, anche non di proprietà dell'Ente, nonché i servizi "pedibus" (o "piedibus") e "bicibus".
- 38.29) Attività parascolastiche**, compresi servizi e/o corsi pre-scuola e post-scuola; è quindi compresa la responsabilità civile degli alunni/allievi/partecipanti e sono compresi i *Danni* cagionati ai docenti o altro personale direttivo o amministratori ed a tutti coloro che operano nelle scuole, strutture di nido, scuole materne, strutture di formazione professionale; nei *Rischi* coperti rientrano anche quelli dipendenti o comunque connessi alle attività sportive in palestre, piscine, campi, anche non dell'Ente, svolte anche soltanto con il consenso implicito dell'Ente e/o dei suoi *Dipendenti* e collaboratori anche occasionali, nonché i *Rischi* comunque connessi a passeggiate e/o gite e/o visite a musei, caserme, stabilimenti, pubblici esercizi e quant'altro (anche se con inizio, svolgimento o protrazione fuori dal consueto orario normale di esercizio), a lavori di gruppo fuori e dentro scuola, con la presenza di più classi e di tutti o parte dei collaboratori.
- 38.30) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di centri per recupero scolastico, laboratori artistici e/o multimediali** e cineforum, sia per minori che per adulti, condotti, organizzati e gestiti con la collaborazione di educatori e/o volontari.
- 38.31) Organizzazione e/o gestione e/o conduzione di corsi e stage in genere** (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili).
- 38.32) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di istituti per l'educazione musicale, centri di assistenza sociale**, centri di accoglienza, comunità educative, per l'infanzia, per anziani, per disabili e per portatori di handicap, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, case vacanza, centri ricreativi estivi, GREST, centri di attività di ricerca in genere anche geologica, ecologica, botanica, biologica e chimica, **centri culturali, biblioteche**, emeroteche, **musei, pinacoteche**, strutture ed edifici storici, **castelli e forti**, monumenti, siti archeologici, sistemi museali minerari, **cinematografi, teatri**, auditori, gallerie d'arte, case di accoglienza, alberghi, pensionati, macelli, mercati, **canili** (compreso il servizio di accalappiacani), ricoveri per animali in genere, locali per servizi igienici e bagni pubblici, gabinetti, bagni diurni, giardini zoologici, botanici e simili, parchi giochi, **cimiteri**.
- 38.33) Organizzazione e/o gestione di attività sportive** (es. tornei di calcetto), **culturali e ricreative**, dopo-lavoristiche, svolte anche tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
- 38.34)** La responsabilità civile di cui agli **Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis** (e successive variazioni di cui alla Legge 316/1978 e s.m.i.) - **1786** del Codice Civile, che si intende garantita nei limiti di cui all'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

- 38.35) Danni cagionati alle Cose in consegna o custodia** o detenute a qualsiasi titolo dal *Contraente/Assicurato*, ferme le esclusioni per i *Danni* da furto.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- 38.36) Danni a Cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori**, che per volume o peso non possono essere rimosse.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- 38.37) Danni a Cose sulle quali e/o nelle quali si eseguano i lavori.**
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- 38.38) Danni verificatisi in conseguenza di cedimento di opere di impermeabilizzazione** sia durante l'esecuzione dei lavori sia entro 1 (uno) anno dalla loro ultimazione.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- 38.39) Danni dei quali il Contraente/Assicurato** sia tenuto a rispondere verso clienti e visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle *Cose*, depositate nelle cassettiere o presso l'ingresso delle sedi, che siano tenuti a lasciare prima di attraversare il **metal-detector** o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- 38.40) La responsabilità civile per Danni a veicoli** (comprese le biciclette) di *Dipendenti* o terzi stazionanti nell'ambito delle strutture e sedi del *Contraente/Assicurato*, ferma l'esclusione dei *Danni* da furto.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- 38.41) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di parcheggi**, garage, autorimesse, autosilo, distributori di benzina e carburante in genere, custoditi e non, anche se usati occasionalmente da persone non *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*.
La garanzia si intende prestata anche per i *Danni* provocati a veicoli (comprese le biciclette), ancorché di proprietà di *Dipendenti*, in sosta nell'ambito degli spazi appositamente destinati a parcheggio, con esclusione comunque dei *Danni* da furto o da incendio e di quelli alle *Cose* in essi contenute; tale garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- 38.42) Organizzazione e/o gestione servizi di rimozione veicoli** e mezzi nautici effettuato con mezzi appositamente attrezzati. Sono compresi i *Danni* cagionati ai veicoli o ai mezzi nautici - sollevati, rimorchiati o trasportati - a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i *Danni* subiti dai suddetti veicoli custoditi dal *Contraente/Assicurato* in apposite aree.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- 38.43) Premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il Sinistro** sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in *Polizza*, le garanzie si estendono ai **prestatori d'opera autonomi**, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di **lavoro interinale**) ed al **personale trasferito** al *Contraente/Assicurato* ai sensi del D.L. 496/1997 e s.m.i. e del DPCM 09/10/1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" e s.m.i. nei termini seguenti:



- a) tali prestatori d'opera sono equiparati ai *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato* in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, il *Contraente/Assicurato* ed il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO. È comunque compresa l'azione di *Rivalsa* dell'INPS (o Enti similari) e dell'INAIL ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile;
- b) tali prestatori d'opera sono garantiti per *Danni* provocati a terzi e/o *Dipendenti* e/o altri *Prestatori di Lavoro* durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del *Contraente/Assicurato*.

38.44) *Danni* subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da **persone che pur non essendo *Dipendenti*** del *Contraente/Assicurato*, a qualsiasi titolo, **svolgano attività manuali e non** (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso (anche durante le esercitazioni).

A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti "profughi" che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività similari nell'ambito del "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR), compresa la partecipazione a corsi, i soggetti incaricati di pubblici servizi, i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i., i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile (anche durante le esercitazioni), i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, le persone a rapporto convenzionale, le guardie ecologiche, i cittadini incaricati di pubblici servizi, etc. La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità Civile Personale dei soggetti sopraindicati per *Danni* provocati a terzi e/o *Dipendenti* e/o altri *Prestatori di Lavoro* durante lo svolgimento delle loro mansioni.

38.45) *Danni*:

- subiti da *Dipendenti* di aziende o Enti **distaccati/comandati** presso il *Contraente/Assicurato*;
- causati da *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato* distaccati/comandati presso altre aziende o Enti.

38.46) La responsabilità civile derivante al *Contraente/Assicurato* per fatti commessi da:

- volontari gestiti direttamente dal *Contraente/Assicurato*;
- altro personale non *Dipendente* del *Contraente/Assicurato*;
- dipendenti e/o soci di Associazioni di Volontariato convenzionate;
- dipendenti di ditte che svolgono attività in appalto;
- corsisti, studenti, borsisti, allievi, laureandi, specializzandi, stagisti, apprendisti, tirocinanti, frequentatori, partecipanti a corsi di formazione, consulenti, VAB, componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, volontari, volontari delle AVO, obiettori di coscienza, lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, persone a rapporto convenzionale ammessi a frequentare le strutture e/o partecipanti a qualunque titolo alle attività del *Contraente/Assicurato*.

Resta ferma la facoltà della *Società* di esercitare l'azione di *Rivalsa* nei confronti dei suddetti soggetti, salvo quanto previsto dall'Art. 40 "**Rinuncia alla Rivalsa**".

- 38.47)** *Danni* subiti da soggetti che partecipino a **corsi, prove ed esami (sia pratici che teorici) in merito all'eventuale assunzione** nell'organico del *Contraente/Assicurato*, nonché i *Danni* causati da detti partecipanti, purché sia riscontrata la responsabilità del *Contraente/Assicurato* nell'evento dannoso.
- 38.48)** **Organizzazione** e/o gestione di **Squadre Antincendio** organizzate e composte da *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*, ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- 38.49)** La responsabilità civile derivante al *Contraente/Assicurato* per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al **D.Lgs. 81/2008** e s.m.i.
- 38.50)** La responsabilità civile derivante al *Contraente/Assicurato*, che può cedere in appalto e subappalto lavori in genere, nella sua qualità di **committente**, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi.
- 38.51)** Con riferimento alla **responsabilità della committenza** ex Art. 2049 del Codice Civile, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e mezzi nautici, anche a motore, da parte di persone incaricate dal *Contraente/Assicurato* (*Dipendenti* e non *Dipendenti*), anche non abilitate, salvo quando i suddetti veicoli e mezzi nautici siano di proprietà del *Contraente/Assicurato* o allo stesso intestati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), o locati, in uso o usufrutto allo stesso *Contraente/Assicurato*; la garanzia vale anche per i *Danni Corporali* cagionati alle persone trasportate.
- 38.52)** Premesso che il *Contraente/Assicurato* può **affidare** in uso a qualsiasi titolo a *Dipendenti*, *Prestatori di Lavoro*, collaboratori, dipendenti e/o collaboratori di ditte appaltatrici / subappaltatrici / concessionarie, consulenti e simili, **veicoli** di cui è proprietario o locatario, la *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* stesso delle somme che sia tenuto a pagare per *Danni* subiti dal **conducente** degli stessi veicoli, anche a causa di vizio occulto di costruzione e/o di difetto di manutenzione, di cui il *Contraente/Assicurato* debba rispondere.
- 38.53)** Premesso che il *Contraente/Assicurato* **appalta e/o subappalta** parte dei lavori si conviene che:
- a) è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo, ricada sull'*Assicurato* per *Danni* cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
 - b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempreché dall'evento derivi responsabilità a carico dell'*Assicurato*.
- 38.54)** *Danni* provocati a terzi conseguenti a **contaminazione o inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo**, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.55)** *Danni* provocati a terzi conseguenti a **operazioni di disinfestazione** e/o disinfezione, anche se eseguite con veicoli attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.



- 38.56)** *Danni* provocati a terzi per l'uso di **anticrittogamici, antiparassitari e pesticidi**, quando facciano parte della normale manutenzione di piante, alberi, boschi, giardini e parchi.
- 38.57)** *Danni a Cose altrui derivanti da incendio*, esplosione o scoppio di *Cose* del *Contraente/Assicurato* o da lui detenute a qualsiasi titolo.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 **"Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
Resta inteso che, qualora il *Contraente/Assicurato* fosse già coperto da *Polizza* incendio con valida e operante garanzia **"Ricorso dei vicini/terzi"**, la presente opererà a secondo *Rischio*.
- 38.58)** *Danni derivanti da interruzioni o sospensioni*, totali o parziali di **attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a *Danni* risarcibili a termini di *Polizza*.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 **"Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.59)** *Danni dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno* alla condizione che tali *Danni* non derivino da lavori relativi all'esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 **"Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.60)** *Danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere*, aventi come causa un evento naturale.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 **"Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.61)** **Lavori di scavo**, posa e rinterro; la garanzia vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a **90 (novanta) giorni** dall'avvenuta consegna dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali *Danni* in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.
La garanzia è prestata nei limiti di cui all'Art. 43 **"Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.62)** **Organizzazione** e/o gestione di **servizi socio-assistenziali/sanitari/educativi** e per le opere di assistentato, con riferimento all'**affidamento** o all'assistenza di minori, anziani, disabili e persone portatrici di handicap (compresa l'attività di tutela esercitata ai sensi di legge) per *Danni* arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte.
L'*Assicurazione* si estende alla responsabilità civile per *Danni* subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, purché detti *Danni* siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire al *Contraente/Assicurato*, pertanto la *Società* rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti delle persone preposte o che comunque abbiano assunto affidamento.
Inoltre i minori, gli anziani, i disabili e le persone portatrici di handicap in affidamento sono considerati terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai *Danni* che gli stessi possano arrecare a *Cose* di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale; per i disabili e per le persone portatrici di handicap tale estensione vale anche quando siano inserite in strutture scolastiche.
La garanzia è inoltre estesa a progetti di collaborazione con altri Enti o istituti (es. case circondariali, carceri, istituti di pena, [case di cura e custodia](#), [ospedali psichiatrici giudiziari](#)).

38.63) La responsabilità civile per i servizi che il *Contraente/Assicurato* debba erogare presso il domicilio di cittadini/assistiti o comunque fuori sede, con suo personale *Dipendente* e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il **servizio di continuità assistenziale** (guardia medica), ivi compresi i *Danni in itinere* al personale e/o collaboratori stessi.
Deve intendersi esclusa la Responsabilità Professionale.

38.64) **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione di **farmacie comunali**, subordinate al possesso, da parte dei *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato* addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta; sono compresi i *Danni*, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto, cagionati da prodotti e specialità smerciati.

Prodotti galenici e cosmetici di produzione propria:

L'*Assicurazione* vale anche per i *Danni* dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti per i prodotti galenici o di eventuali prodotti cosmetici di produzione propria venduti nella farmacia assicurata. In tal caso l'*Assicurazione* è prestata solamente per *Danni* verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano entro un anno dalla somministrazione o vendita.

Limitatamente ai *Danni* dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti la garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 “Riepilogo Franchigie e Limiti”**. Per i *Danni* dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti:

- una pluralità di *Sinistri* originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti è considerato unico *Sinistro*;
- restano in ogni caso sempre esclusi i *Danni* verificatisi all'estero a seguito di esportazione occulta (salvo per Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

Deve intendersi esclusa la Responsabilità Professionale.

38.65) **Vendita e Somministrazione Prodotti**; sono compresi:

- a) i *Danni* cagionati dalla vendita di prodotti di terzi, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;
- b) per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio, con l'esclusione dei prodotti esplosivi, i *Danni* dovuti a difetto originario del prodotto.

La garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 “Riepilogo Franchigie e Limiti”**.

La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico.

L'*Assicurazione* è valida sempreché l'*Assicurato* detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

38.66) *Danni* cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per il **trattamento dei dati personali e sensibili**. La garanzia è valida a condizione che detto trattamento sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività del *Contraente/Assicurato*.

La garanzia è prestata nei limiti di cui all'**Art. 43 “Riepilogo Franchigie e Limiti”**. L'*Assicurazione* non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per multe ed ammende inflitte direttamente al *Contraente/Assicurato* o alle persone del cui fatto la stessa debba rispondere.



38.67) Firma grafometrica: la responsabilità derivante dall'erogazione, ai sensi del DPCM 22/02/2013, di soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi, realizzate in proprio o avvalendosi, in tutto o in parte, di soluzioni realizzate da soggetti che, quale oggetto della loro attività di impresa, realizzino soluzioni di firma elettronica avanzata.

ARTICOLO 39 – RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale

- degli Amministratori, dei Rappresentanti Legali, dei Consiglieri di Amministrazione, dei consiglieri, i membri della Consulta Comunale, dei revisori, dei sindaci, del commissario straordinario, del commissario prefettizio del *Contraente/Assicurato*, nonché dei soggetti chiamati a sostituirli e facenti parte degli organi statutari,
- del Segretario Comunale e/o del Direttore Generale,
- del Direttore Tecnico,
- dei dirigenti,
- dei funzionari,
- dei *Dipendenti* e dei *Prestatori di Lavoro* per *Danni* provocati a terzi e/o altri *Dipendenti* e/o altri *Prestatori di Lavoro* durante lo svolgimento delle loro mansioni,
- volontari gestiti direttamente dal *Contraente/Assicurato*,
- corsisti, studenti, borsisti, allievi, laureandi, specializzandi, stagisti, apprendisti, tirocinanti, frequentatori, partecipanti a corsi di formazione, consulenti, VAB, componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, volontari, volontari delle AVO, obiettori di coscienza, lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, persone a rapporto convenzionale ammessi a frequentare le strutture e/o partecipanti a qualunque titolo alle attività del *Contraente/Assicurato*.

La presente garanzia comprende anche la Responsabilità Civile Personale derivante ai *Dipendenti* con funzione e/o qualifica di

- “Datore di lavoro”, “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, “Responsabile della Sicurezza” “Preposto alla Sicurezza” ai sensi della Legge 626/1994, oggi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- “Responsabile dei Lavori”, “Coordinatore per la Progettazione”, “Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori”, “Committente” ai sensi D.Lgs. 494/1996, oggi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

La *Società* rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei loro confronti, salvo il caso di dolo.

La presente estensione non comporta onere di *Premio* per il *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 40 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso in cui il *Danno* sia dovuto a dolo accertato con sentenza passata in giudicato, la *Società* rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti dei *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*, nonché nei confronti dei soggetti di cui il *Contraente/Assicurato* si avvalga per lo svolgimento della propria attività (es. persone fisiche, enti senza scopo di lucro, associazioni, patronati, Aziende Speciali, Società “in house”, Aziende Municipalizzate, Unioni, Consorzi Pubblici, etc.).

La presente estensione non comporta onere di *Premio* per il *Contraente/Assicurato*.

Nel caso di dolo la *Società* conserva sempre il diritto di *Rivalsa*.

La *Società* conserva sempre il diritto di *Rivalsa* previsto ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* eserciti tale diritto.

ARTICOLO 41 – RIVALSA INPS

Tanto l’*Assicurazione* RCT quanto l’*Assicurazione* RCO valgono anche per le azioni di *Rivalsa* esperite dall’INPS, dall’INAIL o da Enti similari ai sensi dell’Art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984 e s.m.i.

ARTICOLO 42 – VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’*Assicurazione* vale per la quota parte attribuibile al *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 43 – RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI

ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITI DI RISARCIMENTO
Articolo 35	Franchigia	€ 2.000,00	-
Articolo 36	Malattie Professionali	NO	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno postuma 12 mesi
Articolo 38.5	Feste patronali	€ 2.000,00	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.7	Randagismo	€ 1.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.8	Spargimento di Acqua	€ 250,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.8	Spargimento di Acqua senza rottura	€ 5.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.11	Acquedotti	€ 2.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.12	Cavi, Condutture e Impianti Sotterranei	€ 2.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno



ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITI DI RISARCIMENTO
Articolo 38.23	Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	€ 2.000,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.24	Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	€ 1.000,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.34	Artt. 1783-1784-1785bis-1786 C.C.	€ 1.000,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.35	Cose in Consegna o Custodia	€ 1.000,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.36	Cose nell'ambito dei Lavori	€ 2.000,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.37	Cose sulle quali si eseguano i Lavori	€ 2.000,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.38	Opere di Impermeabilizzazione	€ 2.000,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.39	<i>Metal-detector</i>	€ 1.000,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.40	Veicoli nell'ambito delle strutture	€ 1.000,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.41	Parcheggi	€ 1.000,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.42	Servizio Rimozione Veicoli	€ 1.000,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.54	Inquinamento Accidentale	10% min. € 2.500,00 max € 25.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.57	Ricorso Terzi da Incendio	€ 2.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.58	Interruzione Attività	€ 2.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.59	Cedimento del Terreno	€ 2.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.60	Calamità Naturali	20% min. € 50.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.61	Lavori di Scavo	€ 2.000,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.64	Prodotti Galenici e Cosmetici	€ 2.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.65	Vendita e Somministrazione Prodotti	10% min. € 2.000,00 max € 25.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.66	Trattamento dei Dati Personali e Sensibili	€ 2.000,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno

ARTICOLO 44 – CALCOLO DEL PREMIO

Con riferimento all'Art. 21 “Premio dell'Assicurazione”, il *Premio* annuo lordo minimo, è determinato in via provvisoria applicando il tasso finito del ‰ (pro-mille) alle *Retribuzioni* annue Lorde (RAL) preventive, come definite all'Art. 1 “Definizioni”, pari a € 9.000.000,00.

Il *Premio*, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVE	X	TASSO LORDO	=	PREMIO ANNUO LORDO MINIMO
€ 9.000.000,00		‰		€

Scomposizione del *Premio* annuo lordo:

PREMIO ANNUO IMPONIBILE	+	IMPOSTE	=	PREMIO ANNUO LORDO
€		€		€

Premio lordo alla firma e sua scomposizione:

PERIODO	PREMIO IMPONIBILE ALLA FIRMA	+	IMPOSTE	=	PREMIO LORDO ALLA FIRMA
dal 30/06/2018 al 31/12/2018	€		€		€

Casale Monferrato, 30 Giugno 2018.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER



Ai fini degli Artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* e la *Società* dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1	DEFINIZIONI
Articolo 5	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo 6	COASSICURAZIONE E DELEGA
Articolo 7	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 8	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo 9	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo 10	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Articolo 11	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 12	ESTENSIONE TERRITORIALE
Articolo 13	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 14	FORO COMPETENTE
Articolo 16	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Articolo 17	INTERMEDIAZIONE
Articolo 18	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 20	NORMATIVA ANTIMAFIA
Articolo 22	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 23	REGOLAZIONE DEL PREMIO
Articolo 24	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo 25	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Articolo 27	GESTIONE SINISTRI
Articolo 28	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Articolo 29	RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Articolo 30	RECUPERO FRANCHIGIE
Articolo 33	DOLO E COLPA GRAVE
Articolo 34	ESCLUSIONI
Articolo 35	FRANCHIGIA
Articolo 36	MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 39	RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE
Articolo 40	RINUNCIA ALLA RIVALSA

Casale Monferrato, 30 Giugno 2018.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER
